

# Circolare maggio/2016

## Paghe e Contributi

Calendario maggio 2016.....	2
Quattordicesima mensilità .....	3
Cassa Edile: Contributo minimo mensile APE.....	5
Contributo Naspi licenziamento fine lavori .....	7
Incentivo assunzioni tirocinanti Garanzia Giovani .....	8
Modello 770/2016 Semplificato .....	14
Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2016.....	15

## Calendario maggio 2016

---

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	
Festività non godute	1
Sabati (settimane)	4

## Quattordicesima mensilità

*Entro il 30 giugno 2016 gli impiegati del settore Edilizia Industria, Commercio e Terziario, etc. devono ricevere la 14° mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione.*

La quattordicesima mensilità viene corrisposta una volta l'anno e più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua erogazione in misura intera presuppone che il relativo diritto sia maturato nei 12 mesi precedenti, periodo nel quale il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa.

Nel caso di rapporti iniziati in corso d'anno deve essere corrisposta una quattordicesima mensilità pari a tanti dodicesimi della misura della mensilità aggiuntiva piena per quanti mesi di lavoro può far valere il lavoratore. Per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni queste vengono considerate come mese intero di lavoro.

### Assenze

Durante le assenze per malattia, congedo di maternità, infortunio sul lavoro e CIG, il diritto alla mensilità matura, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico INPS e INAIL che la pagano unitariamente alle indennità erogate dagli enti stessi.

E' necessario distinguere il caso in cui il datore di lavoro integra l'indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota di retribuzione del 100%, da quelli in cui il datore di lavoro non effettua la predetta integrazione.

Nel primo caso vi è l'obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori (indennità di malattia, infortunio e maternità), il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima mensilità per intero se ha già detratto i ratei pagati da INPS e INAIL in sede di integrazione.

Nel caso in cui non vi sia l'obbligo di integrazione all'indennità erogata dall'INPS/INAIL, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima mensilità il rateo già corrisposto dall'Ente Previdenziale.

### Regime Fiscale

L'imposta sulla 14° mensilità va trattenuta al lordo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia normalmente ammesse per le altre 12 mensilità.


### Regime Contributivo

Le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Vanno quindi a sommarsi alla retribuzione del mese in cui le stesse sono corrisposte.

Nel mese in cui viene corrisposta la quattordicesima mensilità potrebbe determinarsi il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (rapportata a mese) con la conseguenza che il lavoratore dovrà pagare il contributo aggiuntivo IVS dell'1% da calcolarsi sulla quota eccedente detto limite. L'INPS comunque ha precisato che se si prevede di non superare il limite annuo della citata retribuzione pensionabile, si può non applicare l'aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite è superato. In ogni caso sono previste operazioni di conguaglio a fine anno o a fine rapporto.



*Nell'Area Paghe i limiti che fanno scattare su base mensile e/o annuale l'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali/Massimali INPS. Per ogni dipendente è possibile effettuare il prelievo addizionale o su base mensile o in sede di conguaglio annuale a seconda della scelta operata in Anagrafica Dipendenti pagina Contributi.*



Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei Tracciabilità Elenchi

Num. matricola: 0000005  
Cognome e nome: VERDI MARIA  
Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D


INPS  
Qualifica: 2 - Impiegato  
Maticola INPS: 120298151700  
Codice individuale:   
Gestione add. IVS:  mensile  annuale

Contributi sociali: 000034 IMPIEGATI + PREVEDI  
Tipo contribuzione:   
Tipo apprendistato: ...  
Esonero contributivo L. 190/2014  Data inizio: 01-01-2015  
Posizione previdenziale ante 1995

Qualifica professionale: 4.1.4.1.6 IMPIEGATO D'ARCHIVIO



*E' necessario gestire una voce di calcolo denominata quattordicesima mensilità, con impostazione rateo = 14esima. Per il comparto Edilizia l'Elemento Variabile della Retribuzione non incide sulle mensilità supplementari.*



**Voci di calcolo / Modifica**

Generale | Contributi | Conto contabile | Elenco

Codice: **14MENS** Descrizione: QUATTORDICESIMA MENSILITA' Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base  Solo importo  Ore/gg Base ed Importo manuali  
 Arrotondam. importo: Arrotondam. ore/gg:

Proponi base:  Nulla  Retribuzione  Imponibile Contrib. Sociali  Imponibile IRPEF  Imponibile Cassa Edile  Assegno Nucleo Familiare  Valore automatico

Divisore base cedolino: In dodicesimi Incremento base: Limite massimo base:

Ferie/Permessi/Ratei: **14esima** Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Contratto collettivo: 000001 EDILIZIA INDUSTRIA

**Percentuali**

Contributi sociali: 100 IRPEF: 100 Casse Edile: T.F.R.: 100  Rateo Costo:

**Opzioni**

Separazione imponibili IRPEF  Tassazione Separata  Imponibile malattia  Ripartizione part-time  Somma al totale lordo  Imponibile solidarietà %  Erogazioni variabili decontribuibili  Sgravio contributivo  Sgravio fiscale

**Contratto collettivo: 000001 EDILIZIA INDUSTRIA**

PAGA BASE  SUPERMIN  IND CONT  PREMIOPROD  EDR 7/92  SCATTI ANZ  IND. TERR  IND. MENSA  E.V.R.  IND. TRASP  I.V.C.  MAGG. DIPL/LAUR  PREMIO PR.  TRATT. EC. IND.  MAGG. C/S

Data attivazione: Data disattivazione:



*Il campo Ferie/permessi/ratei deve essere impostato = 14esima per poter leggere in automatico i ratei calcolati/inseriti nell'Anagrafica Ferie / Permessi. Non c'è necessità di attivare il flag Ripartizione part-time se i ratei sono maturati già in proporzione alla percentuale di lavoro a tempo parziale. Il flag Separazione imponibili Irpef consente la gestione del prelievo fiscale sulla mensilità supplementare senza effettuare il cumulo delle retribuzioni con il mese di giugno.*

La mensilità aggiuntiva può essere erogata con un cedolino separato oppure può essere inserita nel cedolino di giugno come voce separata.



### Soluzione con elaborazione e stampa di un cedolino separato.

*Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, anche con l'aggiornamento archivi, l'utente deve inserire un cedolino con mensilità 14 e mese di calendario 06.*

*Dopo l'elaborazione e la stampa definitiva con assegnazione di numero Inail ai cedolini di quattordicesima mensilità non si deve procedere a nessun tipo di elaborazione aggiuntiva (UniEMens, F24) né tantomeno all'Aggiornamento degli archivi. Si deve provvedere solo alla eventuale contabilizzazione in Prima Nota Contabile.*

*Le procedure di elaborazione UniEMens ed F24 devono essere invece effettuate solo dopo aver elaborato i cedolini di giugno (mensilità 06, mese 06). L'elaborazione delle dichiarazioni mensili e successivamente l'aggiornamento archivi tengono conto infatti di tutte le mensilità inserite in un certo mese di calendario.*



### Soluzione con elaborazione e stampa di un unico cedolino.

*Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, l'utente deve inserire la voce di quattordicesima mensilità nel cedolino di giugno (mensilità 06, mese di calendario 06), insieme con tutte le altre competenze e trattenute relative alla mensilità giugno.*

*La procedura di elaborazione e aggiornamento archivi è uguale a quella di tutti gli altri mesi.*

## Cassa Edile: Contributo minimo mensile APE

Con comunicazioni n. 591 e n. 592 inviate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e con accordo siglato in data 6 aprile 2016 dalle Associazioni del settore edile si definisce, a decorrere dal mese di maggio, il contributo minimo mensile APE nella misura di 35 euro per ciascun lavoratore.

In data 6 aprile 2016 le Parti sociali nazionali del settore edile hanno concordato che, a partire dalla denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di maggio 2016, il contributo dovuto per la gestione APE non può essere inferiore a € 35,00 mensili per ciascun operaio iscritto.

Non si tratta di un contributo aggiuntivo, bensì di un importo forfettario definito su un minimo di 100 ore mensili per la percentuale contributiva prevista dagli accordi contrattuali.


Tale contributo verrà calcolato automaticamente sull'imponibile GNF di ciascun lavoratore. Se il calcolo determinerà un valore inferiore al minimo previsto l'importo da versare sarà integrato fino al raggiungimento di € 35,00. Viceversa, se determinerà un valore uguale o superiore a € 35,00, non vi sarà integrazione e l'importo da versare sarà quello effettivo scaturito dal calcolo.

Come previsto dall'accordo nazionale del 14 aprile 2015, la norma sul contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva superiore o uguale a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione guadagni, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti.



Nelle tabelle Contributi Cassa Edile di tutte le casse edili gestite è necessario modificare l'informazione 'Tipo contributo' in corrispondenza della voce APE specificando il valore 'CE - APE 35€':



The screenshot shows a software window titled 'Cassa edile / Modifica' with tabs for 'Generale', 'Cedolino', and 'Elenco'. The 'Cassa edile' field is set to '0000003 Cassa Edile BERGAMO'. The 'Accantonamento' section shows a table with one row: 'CAS. 03 ACCANTONAMENTO C.E. 14.2%' with a '% Ordinaria' of 14,200. Below this is a table with columns for 'Contributi', 'Malattia', and 'Infortunio'. The 'Contributi' sub-table has columns for 'Descrizione', '% dipendente', '% azienda', 'Tipo contributo', 'Tipo imponibile', and 'Contributo spese sanitarie'. The table lists various contributions, with the 'CE - APE 35€' row circled in red. At the bottom, there are two input fields with values 1,36720 and 11,81720.

Contributi	% dipendente	% azienda	Tipo contributo	Tipo imponibile	Contributo spese sanitarie
Contributo Sindacale	0,96720	0,96720	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Anzianità Professionale Edile		5,60000	CE - APE 35€	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Addestramento Professionale		0,85000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Contributo Cassa Edile	0,40000	2,00000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Mutualizzazione		1,00000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Comitato Paritetico Territor.		0,80000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo per la sicurezza		0,20000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo previdenza complementare		0,30000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo lavori usuranti		0,10000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>

**uno** Nella stampa denuncia lavoratori, qualora il contributo APE risulta essere inferiore ai 35 euro, viene automaticamente integrato fino a tale importo e ne viene data segnalazione con l'apposizione di un '\*'.  
Nell'esempio i dati esposti sono meramente esemplificativi e la percentuale dovuta a titolo di APE è stata artificialmente ridotta al fine di poter giungere al risultato.

**DENUNCIA MENSILE LAVORATORI**  
**Cassa Edile MILANO con sgravio APE**

LICON SOFTWARE SRL Data : 24-05-2016 Pag. 4  
Mese: Maggio / 2016

Matricola: 0000018	CORTINI GIUSEPPE	Inizio rapporto	10-05-2016	Fine rapporto	30-05-2016
Da data: 10-05-2016	A data: 31-05-2016	Paga base	11,16	Ore teoriche	176,00
<b>ORE</b>					
Ordinarie	176,00	<b>Assenze giustificate</b>			
Festività		Permessi sindacali		Aspettativa non retrib.	
Malattia		Assemblea sindacale		Assenze giustificate	
Infortunio		Permessi retribuiti		Assenze ingiustificate	
Carenza		Maternità facoltativa		Donazione sangue	
Ferie		Corsi formazione			
C.i.g.		Permessi studio		<b>Sanzionabili</b>	
Permessi non retribuiti		Prov. disciplinari		Ferie	
Riduzione orario		Funzioni elettive		Permessi non retrib.	
Congedi		Congedo parentale		Permessi retribuiti	
Matrimoniale		Prov. autorità giudiziaria			
Maternità		Ferie collettive non mat.			
Servizio militare		Dichiarate altre casse			
		Sciopero			
				<b>TOTALE ORE</b>	<b>176,00</b>

<b>Accantonamenti</b>		<b>Previdenza Complementare</b>	
Ore lavorate	279,00		
Malattia/infortunio			
<b>Totale</b>	<b>279,00</b>		
<b>Salari</b>	<b>1.964,16</b>		
		<b>Totale</b>	

Contributo	Imponibile	% c/dipendente	Importo	% c/azienda	Importo	Totale contributi
APE	1.964,16			1,00000 %	35,00 *	35,00
Fondo MIPI	1.964,16			0,10000 %	1,96	1,96
Istruzione professionale	1.964,16			1,00000 %	19,64	19,64

**uno** Nella gestione MUT - nodo Lavoratore - Altri dati - Accantonamenti sono stati inseriti i nuovi campi relativi a:

- Contributo APE, relativo ad ogni singolo dipendente comprensivo dell'eventuale integrazione al minimo;
- Integrazione APE, eventuale importo dell'integrazione al minimo di 35 euro del Contributo APE del lavoratore (già compreso nel punto precedente). Tale dato è facoltativo.

I medesimi campi sono riportati come sommatoria di tutti i lavoratori nella sezione di Riepilogo.

## Contributo Naspi licenziamento fine lavori

*La legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cosiddetto Milleproroghe) ha posticipato al 31.12.2016 l'esenzione del pagamento del contributo Naspi di licenziamento in caso di fine lavori o fine fase lavorativa in edilizia.*

Il contributo dovuto alla gestione Aspi (poi diventata Naspi) in caso di licenziamenti effettuati dal 1 gennaio 2013, è stato introdotto dalla Legge n. 92/2012, quale contributo alla nuova gestione disoccupazione, in affiancamento al contributo ordinario (1,61%) e a quello addizionale per i rapporti di lavoro a termine (1,40%). In sede di prima applicazione la normativa ha previsto però alcuni esoneri. Per una completa disamina della normativa e del funzionamento del predetto contributo ved. Circolare Lavoro n. 4/2013.

In particolare i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, per il periodo 2013 - 2015, non scontavano il pagamento del contributo Naspi. Dunque, dal 1 gennaio 2016 le imprese del settore edili avrebbero dovuto iniziare a versare il contributo anche per cessazioni causate dal fine lavori. Ciò a patto che il lavoratore fosse stato assunto a tempo indeterminato, per uno specifico cantiere o fase lavorativa del medesimo e quest'ultimo fosse terminato. La norma in oggetto determina invece l'estensione a tutto il 2016 dell'esenzione originaria.

Ricordo che la misura del contributo Naspi di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile Naspi (per il 2016 41% di 1.195 = 489,95), importo che deve essere versato per ogni dodici mesi di anzianità di servizio posseduta dal lavoratore presso l'azienda. Il contributo è dovuto per un massimo di tre anni di anzianità di servizio.

Per le cessazioni fine lavori in edilizia intervenute dal 1 gennaio 2016 fino ad oggi, per le quali i datori di lavoro avessero applicato e versato il contributo Naspi licenziamento, ora non dovuto, si dovrà procedere al recupero dei medesimi. Si rimane in attesa di ricevere istruzioni Inps circa i codici da utilizzare in UniEMens e sulle corrette modalità di esposizione.

## Incentivo assunzioni tirocinanti Garanzia Giovani

*E' stata pubblicata sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) il decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79 rettificativo del decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16 che ha stabilito un'integrazione alla misura del Bonus occupazionale istituendo un nuovo incentivo denominato Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini.*

### Rapporti incentivati

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante effettuate nel periodo compreso tra il 01.03.2016 e il 31.12.2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31.01.2016. Il Superbonus è riconosciuto anche ai rapporti part-time con orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

### Misura incentivo

L'importo dell'incentivo, riconoscibile nei limiti delle risorse stanziare pari a Euro 50.000.000, è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo la seguente classe di graduazione:

Classe di profilazione	Incentivo
1 BASSA	€ 3.000
2 MEDIA	€ 6.000
3 ALTA	€ 9.000
4 MOLTO ALTA	€ 12.000

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, va proporzionalmente ridotte. Anche per i rapporti part-time gli importi vanno proporzionalmente ridotti in funzione della frazione dell'orario part-time rispetto all'orario normale.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

### Condizioni di spettanza

L'incentivo è subordinato:

- alla regolarità in ordine agli obblighi contributivi, all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali/aziendali (se esistenti), stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, quali assunzioni effettuate in attuazione di un obbligo di legge, o in violazione di un diritto di precedenza, o in caso di aziende con in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, assunzioni di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da datori di lavoro che, alla data del licenziamento, presentavano sostanziale coincidenza degli assetti proprietari.

### Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

Il Superbonus può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento UE n. 1407 relativo agli aiuti "de minimis" o, in alternativa oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Deve intendersi come incremento occupazionale netto "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". L'incremento occupazionale deve essere mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa.

### Coordinamento altri incentivi



Il Superbonus è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali (retribuzione lorda + oneri previdenziali e assistenziali).

Pertanto il Superbonus è cumulabile con l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge 208/2015.

L'incentivo è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con:

- a. Incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi;
- b. Incentivo per l'assunzione di giovani genitori;
- c. Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi pari al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore;
- d. Incentivo per l'assunzione di apprendisti di cui alla L. 183/2011 in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

#### Adempimenti dei datori di lavoro

Preliminarmente il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda di ammissione all'incentivo, avvalendosi del modulo di istanza *on line* "GAGI" all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente" del sito Inps.

**Servizi Online**

**Servizi per le aziende ed i consulenti**

HOME > SERVIZI ONLINE > SERVIZI PER LE AZIENDE ED I CONSULENTI

Utilizzare il menu alla vostra sinistra per accedere alle funzionalità.

**Servizi per le aziende ed i consulenti**  
Area dedicata

- ▶ DM10
- ▶ UNIMENS Aggregato
- ▶ EMENS
- ▶ UNIMENS
- ▶ Regolarità Contributiva
- ▶ GLA
- ▶ Iscrizione e Variazione Azienda
- ▶ CIG e Fondi di solidarietà
- ▶ Servizi Gestioni Spettacolo e Sport
- Invio Domande Fondo Trasporto Aereo
- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente**



**DiResCo**  
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente

Menu Dichiarazioni di Responsabilità

**Menu Dichiarazioni di Responsabilità**

Codice Modulo	Descrizione Modulo	Operazione
art.7ter	Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga - art. 7 ter co. 7 decreto legge 5/2009	Seleziona
191-50	Sgravi per l'assunzione di ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione - art. 2, co. 134, 1° periodo, l. 191/2009 - mod. 191-50	Seleziona
191-35	Prosecuzione degli sgravi per lavoratori prossimi alla pensione - art. 2, co. 134, 2° periodo, l. 191/2009 - mod. 191-35	Seleziona
191-DISO	Incentivi per l'assunzione di lavoratori di ogni età titolari di indennità di disoccupazione - art. 2, co. 151, l. 191/2009 - mod. 191-DISO	Seleziona
....		
GAGI	<p><b>COMUNICAZIONE DI SERVIZIO del 01.03.2016</b></p> <p><b>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, con nota n. prot. 001596 del 04 febbraio 2016, ha autorizzato alla fruizione del bonus occupazionale anche la Regione Valle D'Aosta. Dalla data odierna è, pertanto, consentito inviare richieste di riconoscimento del bonus occupazionale per le assunzioni effettuate nella suddetta regione.</b></p> <p><b>COMUNICAZIONE DI SERVIZIO del 09.03.2016</b></p> <p><b>Con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e</b></p>	Seleziona

L'Inps verifica l'attivazione del tirocinio entro il 31.01.2016 e la registrazione al Programma Garanzia Giovani con la classe di profilazione, determina l'importo dell'incentivo, verifica la disponibilità finanziaria residua e comunica la prenotazione dell'importo dell'incentivo per il lavoratore al datore di lavoro, sempre utilizzando esclusivamente il canale telematico.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata sia stata accolta, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve, se non ancora fatta, effettuare l'assunzione. Entro 14 giorni dalla ricezione di prenotazione positiva dell'Inps, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

#### Fruizione dell'incentivo

Il datore di lavoro la cui istanza è stata accolta riceverà l'indicazione, contenuta all'interno del modulo di conferma dell'istanza, della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote costanti di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'incentivo può essere portato a conguaglio nella denuncia UniEMens a partire dal mese di maggio 2016.

#### Incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis"

All'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> devono essere valorizzati gli elementi:

- <TipoIncentivo> con il valore "DD16" avente il significato di "Superbonus Occupazione - trasformazione tirocini";
- <CodEnteFinanziatore> con il valore "H00" (Stato);
- <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- <ImportoArrIncentivo> l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi, ma solo per i flussi di maggio, giugno e luglio 2016 relativamente agli arretrati dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

Nel caso in cui si debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito> i seguenti elementi:

- <CausaleADebito> codice causale "M310" avente il significato di "Restituzione SuperBonus Occupazione - trasformazione tirocini";
- <ImportoADebito> l'importo da restituire.

**uno** Nella tabella DM10/UniEMens - Codici comuni inserire il nuovo codice:

**uno** Nell'anagrafica Voci di calcolo creare la voce seguente per gestire automaticamente sia in fase di contabilizzazione cedolini che in fase di elaborazione UniEMens l'incentivo all'assunzione giovani tirocinanti. E' possibile impostare il valore automatico della voce in funzione della profilazione del dipendente all'incentivo (es. profilazione bassa pari a € 3.000 annui / 12 = 250 euro mensili).

Voci di calcolo / Modifica

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: **INC.02** Descrizione: **INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI TIROCINANTI**

UniEMens

Codice ex DM10: **DD16** SuperBonus Trasformazione tirocini (nei limiti)

Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: ----

Retribuzione ridotta: ----

Contributi c/azienda: **Contributo 4** %: **-100,000**

Tipo contribuzione: ----

Voci di calcolo / Modifica

Generale **Contributi** **Conto contabile** Elenco

Codice: **INC.02** Descrizione: **INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI TIROCINANTI**

Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: **2402030** **INPS C/COMPETENZE**

**uno** Nella gestione UniEMens automaticamente la procedura riporta l'incentivo con codice 'DD16', il relativo importo e imposta di default il codice ente pari a 'H00 - Stato'.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: **001406** Anno / Mese denuncia: **2016** / **Maggio** Maticola INPS: **120666744800**

Dipendente: **0000018** **CORTINI GIUSEPPE**

Generale **Dati retributivi** Eventi TFR Giorno - CIG Dati particolari

Tipo lavoratore: **01 - Nessuna particolarità contributiva**

Cod. statistico lav.: [ ]

Imponibile C.S.: **2.643,00** Contributo: **1.177,99**

Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo: [ ]

Contribuzione aggiuntiva

Contributo 1% Imponibile: [ ] Contributo: [ ]

Regolarizzazione 1% Contributo: [ ] Recupero: [ ]

Fondo integrativo Imponibile: [ ] Contributo: [ ]

Variazioni retributive

Anno / Mese: [ ] [ ] **Inquadramento lavoratore**

Causale: [ ]

Imponibile: [ ] Contributo: [ ]

Retribuzione teorica: **1.789,01** Ore lavorabili: **12000**

Giorni retribuiti: **18** Giorni contributi: **18**

Ore contribuite: [ ] (per part-time) **Settimane utili:** [ ] (per part-time)

Rispetto minimale **Lav. diversamente abile - Incentivo**

Amministrativa

**Paghe**

Immobiliare

Personalizzata

UniEMens: Dati retributivi

Diversamente abile

Causale: [ ]

Codice regione: [ ]

Importo corrente: [ ] Importo arretrato: [ ]

Incentivo

Tipo: **DD16** SuperBonus Trasformazione tirocini (nei limiti)

Codice ente: **H00 - Stato**

Importo corrente: **250,00** Importo arretrato: [ ]

2° Incentivo

Tipo: [ ]

Codice ente: [ ]

Importo corrente: [ ] Importo arretrato: [ ]

**Incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis" con incremento occupazionale**

All'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> devono essere valorizzati gli elementi:

- <TipolIncentivo> con il valore "DDSB" avente il significato di "Superbonus Occupazione - trasformazione tirocini";
- <CodEnteFinanziatore> con il valore "H00" (Stato);
- <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- <ImportoArrIncentivo> l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi, ma solo per i flussi di maggio, giugno e luglio 2016 relativamente agli arretrati dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

Nel caso in cui si debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito> i seguenti elementi:

- <CausaleADebito> codice causale "M311" avente il significato di "Restituzione SuperBonus Occupazione - trasformazione tirocini";
- <ImportoADebito> l'importo da restituire.

**uno** Nella tabella DM10/UniEMens - Codici comuni inserire il nuovo codice:

**uno** Nell'anagrafica Voci di calcolo creare una voce come quella precedente, ma agganciata al codice DM10 'DDSB'.

**uno** Nella gestione UniEMens automaticamente la procedura riporta l'incentivo con codice 'DDSB', il relativo importo e imposta di default il codice ente pari a 'H00 - Stato' (v. esempio precedente).

## Modello 770/2016 Semplificato

*Il modello 770/2016 Semplificato e Ordinario è stato approvato con provvedimento 15/01/2016 e successivamente è stato modificato con provvedimento del 4 maggio 2016. Modello e istruzioni sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), nella sezione dedicata alla modulistica.*

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.

Da quest'anno il Mod. 770/Semplificato è stato notevolmente ridimensionato rispetto ai precedenti periodi d'imposta trasferendo alcune informazioni interamente nel modello CU 2016 Ordinario, così da evitare una duplicazione nella trasmissione dei dati.

Il Mod. 770/Semplificato contiene i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d'imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario), i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La sua trasmissione telematica deve avvenire entro il 1 agosto 2016 (il 31 luglio cade in domenica).

Il Mod. 770/Ordinario contiene i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2015, operazioni finanziarie e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve avvenire entro il 1 agosto 2016 (il 31 luglio cade in domenica), anche congiuntamente al modello UNICO.

I Quadri ST, SV e SX relativi rispettivamente ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati, in assenza del modello ordinario devono essere trasmessi unitamente al modello semplificato entro il 1 agosto 2016. Nel caso invece in cui il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare anche il modello ordinario, deve allora trasmettere il modello semplificato senza i quadri ST e SX, in quanto i dati in essi contenuti andranno trasmessi insieme al modello ordinario.

Tuttavia, in assenza di compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 Semplificato e quelli relativi al Mod. 770 Ordinario, si può trasmettere il modello semplificato comprensivo dei quadri ST, SV e SX per i versamenti e le compensazioni che riguardano esclusivamente tale modello.

 Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno - 770 semplificato 2016 di prossima pubblicazione nell'Area riservata del nostro sito [www.licon.it](http://www.licon.it).

 Con la versione 17.04.01 è stata distribuita la prima versione utile per l'elaborazione e la gestione del modello 770 Semplificato 2016.

## Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2016

---

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 14 maggio 2016 è pari a 99,6.

**uno** In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese APRILE dell'anno 2016.

*L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.*

*Davide Conti  
[conti@licon.it](mailto:conti@licon.it)*

